



# **Regolamento per l'attività di revisione interna**

*Approvato dal Consiglio Superiore nella  
seduta del 27 novembre 2025*

Art. 1  
(Premessa)

La presente normativa, emanata in conformità alle previsioni del Regolamento Generale della Banca e in linea con l’Audit Charter SEBC/SSM e con gli standard internazionali dell’*Institute of Internal Auditors*-IIA, fornisce disposizioni su finalità, caratteristiche ed esercizio dell’attività di revisione interna e rappresenta lo statuto della Funzione (*audit charter*).

Art. 2  
(Finalità della Funzione di Revisione interna)

Il Servizio Revisione interna assiste la Banca nel conseguire i suoi obiettivi, nello svolgere efficacemente i compiti istituzionali e nell’accrescere la propria reputazione, per conservare il livello di fiducia da parte dei propri *stakeholder*. Assistete la Banca nel promuovere efficienza, trasparenza, innovazione, sostenibilità, inclusività e *accountability*.

A tali fini, il Servizio Revisione interna fornisce al Direttorio, ai Dipartimenti e alle Strutture della Banca servizi di revisione e consulenza finalizzati a migliorare i meccanismi di governo, i processi decisionali e i sistemi di gestione dei rischi e dei controlli, rafforzando la capacità dell’organizzazione di creare valore e di mantenerlo nel tempo e di servire l’interesse pubblico. Il Servizio Revisione interna svolge tali attività in modo indipendente e obiettivo e con un approccio basato sui rischi anche prospettici, ossia legati a cambiamenti prevedibili del contesto interno ed esterno (approccio *forward looking*).

A livello europeo, il Servizio Revisione interna contribuisce attivamente alla definizione, alla realizzazione e al miglioramento delle attività di audit dell’Eurosistema, del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC) e del Meccanismo di vigilanza unico (SSM).

Art. 3  
(Linee di riporto e natura dell’attività)

La Funzione di revisione interna rappresenta la terza linea del sistema dei controlli interni della Banca, ispirato al modello delle “tre linee”, che definisce ruoli, responsabilità e meccanismi di interazione tra le funzioni di controllo e di gestione dei rischi. È collocata in una posizione funzionale e organizzativa di piena indipendenza e riporta direttamente al Direttorio.

In tale ambito, il Servizio:

- verifica e valuta, in maniera obiettiva e indipendente, l’adeguatezza dei meccanismi di funzionamento aziendale e dei sistemi di gestione dei rischi e dei controlli interni e ne promuove il miglioramento continuo;
- effettua, su specifica richiesta, interventi di consulenza;
- può essere incaricato di analizzare specifiche tematiche o progetti e formulare le proprie valutazioni;
- svolge accertamenti particolari in relazione a specifici accadimenti;
- intrattiene rapporti di collaborazione e scambio informativo con i revisori contabili.

Il Servizio Revisione interna rappresenta la Banca nel competente Comitato del SEBC/SSM (Internal Auditors Committee).

Art. 4  
(Programmazione e monitoraggio delle attività)

L'attività della funzione di revisione è programmata dal Capo del Servizio Revisione interna. La definizione del piano annuale si basa sulla valutazione dei rischi e tiene conto:

- delle attività concordate nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC) e del Meccanismo di vigilanza unico (SSM);
- delle indicazioni del Direttorio e del Comitato consultivo in materia di revisione interna;
- delle segnalazioni dei responsabili delle funzioni aziendali e degli altri organismi collegiali.

Il piano è sottoposto a parere preventivo del Comitato consultivo in materia di revisione interna ed è approvato dal Direttorio.

Il Capo del Servizio Revisione interna monitora l'attuazione del piano e ne promuove la revisione e l'aggiornamento in base alle esigenze sopravvenute.

La Funzione elabora anche un piano indicativo di medio termine per gli audit da effettuare negli anni successivi.

Art. 5  
(Tipologia delle attività revisionali)

Gli interventi di audit si distinguono in:

- revisioni di carattere generale, che sono rivolte a verificare e valutare l'andamento delle singole Strutture nell'espletamento dei compiti e delle funzioni ad esse assegnati;
- revisioni mirate, rivolte a verificare e valutare fra l'altro: i) specifiche attività o profili delle Strutture; ii) processi, compresi quelli che coinvolgono trasversalmente A.C. e rete territoriale e quelli concernenti i meccanismi di funzionamento aziendale; iii) servizi applicativi e infrastrutture informatiche; iv) progetti; v) lo stato delle azioni correttive intraprese per il superamento delle problematiche rilevate in precedenti audit (follow-up sul campo);
- revisioni disposte in ambito SEBC e SSM;
- accertamenti particolari, in relazione a specifici accadimenti.

Inoltre effettua, su richiesta, interventi di consulenza su specifici aspetti, ambiti o tematiche relativi ai meccanismi di funzionamento aziendale e ai sistemi di gestione dei rischi e dei controlli interni.

Le analisi e gli interventi a distanza completano la gamma delle attività revisionali.

Art. 6  
(Formalizzazione degli interventi)

Il conferimento dell'incarico è firmato dal Governatore o da altro membro del Direttorio in sua vece.

Gli incaricati nello svolgimento dei propri compiti rappresentano il Governatore, essi sono scelti tra gli appartenenti al Servizio Revisione interna; può comunque essere ricompreso personale non appartenente allo stesso o alla Banca.

Tra gli incaricati è individuato un capogruppo, sulla base dell'esperienza e della professionalità, con il compito di indirizzare e coordinare le attività del gruppo.

Gli interventi previsti nel piano di audit sono preceduti da una fase ricognitiva presso le Strutture interessate, finalizzata ad acquisire informazioni e documenti.

Gli interventi a distanza sono disposti dal Capo del Servizio Revisione interna.

Art. 7  
(Riferimenti sulle persone)

I Revisori – nel rispetto del principio di trasparenza e condivisione con gli interessati – formulano riferimenti sulle caratteristiche professionali delle persone la cui azione, anche in relazione al ruolo ricoperto, ha inciso in maniera significativa sull’andamento della Struttura, del processo o di altro oggetto sottoposto a revisione.

Art. 8  
(Finalità degli interventi revisionali)

Di norma, negli interventi revisionali sono esaminati i meccanismi di funzionamento aziendale, la gestione dei rischi e i controlli interni, con l’obiettivo di valutare – con riferimento all’ambito sottoposto ad audit – l’efficacia, l’efficienza e la sicurezza delle attività nonché la conformità alla normativa esterna e interna e l’affidabilità dei sistemi di reporting. Ove siano rilevate carenze, gli interventi mirano a individuare le cause a monte e a formulare raccomandazioni su possibili linee di intervento.

Art. 9  
(Poteri e responsabilità degli incaricati)

Gli incaricati di interventi revisionali sono investiti delle facoltà necessarie al pieno adempimento del loro mandato, compresa quella di assumere notizie, prendere visione e acquisire, presso i Servizi dell’Amministrazione Centrale come presso qualsiasi altra Struttura della Banca, documenti, dati e informazioni che reputino utili. In tale ambito i revisori hanno accesso senza limitazioni a documenti e informazioni.

Le verifiche devono essere condotte in aderenza alle specifiche metodologie, improntate a criteri di efficienza e a chiarezza, esaustività e trasparenza della comunicazione.

Ai fini dell’attività di revisione, le Strutture forniscono al Servizio Revisione interna dati e informazioni, anche per lo svolgimento di analisi e interventi a distanza.

Art. 10  
(Requisiti etici dei revisori)

Gli incaricati della funzione di revisione devono svolgere il proprio lavoro con onestà e integrità, in conformità con il Codice etico della Banca e con i requisiti etici previsti dagli standard internazionali dell’IIA.

Devono in ogni circostanza espletare i propri compiti con indipendenza e obiettività.

Fermo restando gli obblighi generali quali dipendenti della Banca, essi devono astenersi da attività che possono pregiudicare o far apparire pregiudicata l’imparzialità delle loro valutazioni o dal partecipare a quelle in cui le loro valutazioni possano risultare condizionate, per qualsiasi motivo, da situazioni di incompatibilità.

L’incompatibilità si presume nel caso in cui l’incaricato sia stato coinvolto, negli ultimi due anni, nelle attività sottoposte a revisione.

Essi non accettano nulla che pregiudichi o appaia pregiudicare l’imparzialità delle loro valutazioni e mantengono la massima riservatezza sulle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento della funzione rispettando le norme interne ed esterne in materia.

Art. 11  
(Requisiti professionali dei revisori)

Nell'esercizio delle funzioni i revisori applicano le conoscenze e competenze necessarie per adempiere al meglio ai loro compiti. I revisori curano l'aggiornamento professionale continuo ed esercitano la diligenza professionale in piena conformità agli standard dell'IIA.

Art. 12  
(Comunicazione dei risultati)

Al termine di ciascun incarico il gruppo di revisione redige un rapporto avendo cura di riferire su tutti gli aspetti, positivi e negativi, che rivestano significatività. I riferimenti devono essere tempestivi, basati su fatti concreti ed esposti in forma chiara e sintetica.

Il rapporto è inviato al Direttorio e, per gli accertamenti condotti in ambito SEBC e SSM, all'Internal Auditors Committee, previa revisione, coordinata dal Capo del Servizio Revisione interna, volta a garantire il rispetto delle metodologie e la coerenza dei contenuti.

I risultati sono comunicati ai Responsabili delle Strutture coinvolte nella revisione per l'adozione delle opportune iniziative e alle altre Strutture della Banca per quanto di competenza.

Art. 13  
(Follow-up delle raccomandazioni)

Il Servizio Revisione interna verifica che siano state attuate le iniziative per il superamento delle criticità rilevate nelle attività di revisione o, in caso negativo, che il rischio sia stato accettato ai competenti livelli.

Art. 14  
(Analisi e interventi a distanza)

L'attività a distanza mira a individuare, attraverso l'analisi di dati e informazioni eventuali fenomeni meritevoli di attenzione sotto il profilo del rischio.

Sulla base delle analisi svolte possono essere disposti interventi a distanza o sul campo.

Le analisi e gli interventi a distanza concorrono alla valutazione del sistema dei controlli interni.

Art. 15  
(Programma di miglioramento della qualità)

Le attività del Servizio Revisione interna sono sottoposte a monitoraggio continuo da parte del Capo del Servizio.

La conformità dell'attività della Funzione agli standard dell'IIA è oggetto periodicamente di autovalutazione e di verifica da parte di soggetti esterni alla Banca.

Art. 16  
(Riferimenti periodici)

Il Capo del Servizio Revisione interna riferisce periodicamente al Direttorio, al Comitato consultivo in materia di revisione interna e al Collegio Sindacale sui complessivi risultati delle attività svolte, formulando eventuali proposte anche al fine del continuo miglioramento del sistema dei controlli interni della Banca.